



COMUNE DI VICARI

CITTÀ METROPOLITA DI PALERMO

UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE n. 44 del 20/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI ALLO STATO LIBERO, INSISTENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VICARI.

IL SINDACO

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano, della conservazione dei monumenti e degli elementi architettonici della città e della vivibilità degli spazi esterni;

VISTO il considerevole aumento del numero di piccioni allo stato libero, riscontrati in diverse zone del territorio del Comune di Vicari;

CONSIDERATO i gravi e preoccupanti problemi causati da tale specie di volatili, che possono arrecare inconvenienti di natura igienico – sanitaria e le cui deiezioni possono causare degrado ad edifici e spazi pubblici, monumenti ed edifici privati;

ATTESA la necessità di predisporre misure cautelari tese a contenere lo sviluppo della popolazione di piccioni sul territorio del Comune di Vicari;

RITENUTO pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18.02.2000 n. 267 e ss.mm.ii;

ORDINA

Ai proprietari di edifici situati sul territorio del Comune di Vicari, incluse le proprietà di Enti Pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di provvedere, a propria cura e spese a:

1. rendere impenetrabili ai piccioni i luoghi che offrono possibile riparo o luogo per la nidificazione ed in particolare le soffitte, i solai ed i sottotetti degli edifici di proprietà, schermando con adeguate reti a maglie sottili o altro mezzo idoneo le aperture permanenti;
2. installare ove possibile dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali ecc.), onde impedirne lo stazionamento;

3. mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le zone sottostanti i fabbricati o strutture interessate dalla presenza di piccioni;

4. effettuare periodiche disinfestazioni per limitare la presenza di *Argas reflexus* (zecca dei piccioni) ed acari, le cui punture possono risultare veicolo di patologie. In particolare la disinfestazione deve essere sempre effettuata nel caso di ripulitura di zone a suo tempo colonizzate dai volatili.

AVVERTE

• la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00 da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981 e ss.mm.ii, (doppio del minimo o se più favorevole un terzo del massimo).

• in caso di inadempienza alla presente ordinanza il Comune potrà provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitando le spese ai soggetti interessati.

DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e per la divulgazione tramite i canali informativi a disposizione.

La presente ordinanza ha validità fino alla revoca della stessa.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, di far eseguire il presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:

- Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it);
- Prefetto di Palermo (prefettura.prefpa@pec.interno.it);
- Presidente della Regione Siciliana (segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it);
- Comandante della locale Stazione dei Carabinieri di Vicari;
- Comandante della Polizia Municipale di Vicari;

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

VICARI 27/10/2020



IL SINDACO
Antonio Mirelli